SENT. 142/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA — Presidente

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO — Consigliere

Dott. Roberto RIZZI — Consigliere-relatore

Dott. Nicola RUGGIERO — Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti al n. **61503** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n. 24/2024, depositata in data 14/2/2024 e notificata in data 19/2/2024.

promossi da

1) **VALENTINO Salvatore Vito**, nato a Matera il 6/12/1956, c.f. VLNSVT56T06F052W, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Marchitelli (c.f. MRCGCM64P12L049Y), con richiesta di ricevere comunicazioni relative al giudizio all'indirizzo PEC: marchitelli0221@cert.avvmatera.it;

[APPELLANTE]

2) **MARRANZINI Vincenzo**, nato a Pisticci (MT) il 26/1/1963, c.f.

MRRVCN63A26G712R, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci (c.f. CLCVCN66A21F052W), Aristide Police (c.f. PLCRTD68E10F839F) e Raimondo d'Aquino di Caramanico (c.f. DQNRND85L17Z404Q) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli ultimi due in Roma, viale Liegi, 32, con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio agli indirizzi pec: colucci0267@cert.avvmatera.it, raimondodaquinodicaramanico@ordineavvocatiroma.org e aristide.police@ordineavvocatiroma.org

[APPELLANTE INCIDENTALE]

contro

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, in persona del Procuratore regionale pro-tempore

VISTI gli atti di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 1° aprile 2025, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Giacomo Marchitelli, in rappresentanza dell'appellante principale VALENTINO Salvatore Vito, gli Avv.ti Aristide Police e Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, in rappresentanza dell'appellante incidentale MARRANZINI Vincenzo, ed il Pubblico ministero, V.P.G. Alfio Vecchio.

FATTO

Con la sentenza 24/2024, depositata in data 14/2/2024 e notificata il 19/2/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Procura regionale, condannava VALENTINO Salvatore Vito e MARRANZINI Vincenzo, Commissario straordinario, il primo, e Commissario liquidatore, il secondo, della dell'"Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego" S.p.a. di Matera (AGEFORMA), al pagamento, in favore del medesimo ente rispettivamente, di € 45.000,00 ed € 4.377,00, somme già comprensive di rivalutazione monetaria e da maggiorare degli interessi legali decorrenti dalla data di deposito della decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Più in dettaglio, l'Organo requirente, in relazione alla vicenda liquidatoria di detto ente, ravvisava due poste di danno.

La prima posta riguardava il compenso erogato al commissario liquidatore MARRANZINI Vincenzo, dal 4/12/2017 al 21/10/2021, pari complessivamente ad € 250.249,83 (IVA ed oneri previdenziali inclusi), parametrato, come previsto nell'avviso pubblico di selezione, alle tariffe professionali *"con l'applicazione dei minimi tariffari, laddove previsti"* e poi determinato, per il primo anno, con determina n. 194 del 30/11/2017 del Commissario straordinario del medesimo ente VALENTINO Vito, *«in funzione della natura della pratica, del tempo stimato, dell'urgenza e della complessità della stessa ed avendo riguardo alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili approvata con d.m. 2 settembre 2010, n. 169»*, in € 70.000, comprensivi di CAP e IVA, quale compenso annuale "parte fissa" (misura poi replicata negli anni successivi).

Detto compenso era ritenuto dalla Procura regionale "*del tutto slegato da ogni presupposto e condizione di legittimità, prima ancora che di convenienza"*.

Assumeva, infatti, che era stato quantificato nell'errato presupposto che fra le attività che il liquidatore avrebbe dovuto compiere, accanto a quelle tipicamente liquidatorie (i cui compensi non risultavano ancora liquidati), vi fossero anche "*attività di amministrazione, custodia e conservazione di beni*".

Su tale, asserito presupposto, chiedeva, in via principale, che "*l'intera somma relativa ai compensi del Marranzini"* fosse addebitata*, "in solido e in via principale, al Valentino, convenuto a titolo di dolo"*.

La seconda posta di danno, di consistenza pari ad € 4.337,00, riguardava l'esborso che l'ente aveva sostenuto per remunerare un legale esterno, a cui, nel giugno 2022, il Commissario liquidatore aveva affidato l'incarico di redigere un parere *pro veritate* sul proprio compenso.

L'Organo requirente riteneva tale iniziativa "*disutile (...) perché mirata a chiarire un profilo a valenza esclusivamente personale"*, non rientrando nei poteri del liquidatore l'elargizione di "*consulenze a professionisti su temi del tutto slegati dai concreti accidenti della liquidazione medesima, ma circoscritti esclusivamente a materia di proprio specifico interesse"*.

La responsabilità per tale posta di danno era imputata esclusivamente al MARRANZINI, sempre a titolo di dolo.

Peraltro, la Procura regionale attrice, per l'eventualità in cui fosse stato ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della colpa grave, in disparte l'applicazione del potere riduttivo, chiedeva che "*la posta dannosa riconducibile alla condotta del Valentino vada decurtata di una quota, definita con inevitabile sfumatura equitativa, atta a rappresentare il fatto che,*

negli anni, fu il liquidatore a determinarsi ed erogarsi i compensi".

Pertanto, il danno riconnesso alla attribuzione dell'emolumento avrebbe dovuto essere ridotto ad una frazione dell'intero, che veniva proposta "*in una percentuale del 50% dell'intero (così recuperando la valenza etiologica del momento d'impulso iniziale nella definizione delle remunerazioni)".*

Il giudice di prime cure, con riferimento alla prima posta di danno, trascurando l'equivocità della richiesta della Procura (nascente dall'evocazione della solidarietà), assumeva che per la stessa fosse stato chiamato a rispondere il solo VALENTINO.

In tale prospettiva, affermava la "*sostanziale assenza di attività gestoria"*, implicitamente ritenendo, in aderenza alla prospettazione attorea, che il compenso destinato a remunerarla fosse indebito.

Sotto il profilo causale, evidenziato che *"concausa dell'indebito emolumento sia la condotta di entrambi i convenuti"*, affermava, per un verso, la valenza etiologica della determinazione inziale della misura del compenso assunta dal VALENTINO con la determina n.194/2017, che aveva costituito il "*momento d'impulso iniziale"* e, per altro verso, il ruolo concausale da imputarsi, nella determinazione della fattispecie dannosa, alla condotta omissiva del revisore unico di AGEFORMA spa che non aveva sollevato rilievi.

Perveniva, quindi, alla conclusione che al VALENTINO fosse addebitabile, anche nell'esercizio dell'invocato potere riduttivo, un pregiudizio erariale pari ad euro 45.000,00, "*alla luce di alcune considerazioni sul profilo soggettivo ed oggettivo della fattispecie"* (pag.9) e, segnatamente:

- *"una grave trascuratezza e negligenza nella stipula del negozio di affidamento e nella previsione di compensi non spettanti alla luce*

delle tariffe professionali richiamate, diversamente essendo ben esigibile la diligenza minimale di una previa verifica istruttoria interna ad Ageforma circa l'attività da svolgere da parte del Liquidatore, prima della definizione dei compensi da riconoscersi al professionista incaricato di adempierla" (pagg.9-10);

- *"la richiamata colpa grave del Valentino non ne implica l'imputazione di una responsabilità giuscontabile per l'assunzione da parte del dott. Marranzini, a partire dal 2018, di plurime determine annuali di impegno di spesa per € 70.000,00 per la parte fissa (...) E', infatti, certamente, sotto la soglia della colpa grave, la mancata previsione dell'improvvida condotta del Marranzini, (....)"* (pag.10);
- *"resta, invece, certamente a suo carico e da imputarsi, pro parte e a titolo di colpa grave quanto da lui stesso impegnato con la determina n.194 del 30.11.2017 per €70.000,00, comprensivo di cap ed iva, quale compenso annuale (parte fissa), per il periodo 04.12.17 - 03.12.18. Infatti, anche in questo primo segmento della fattispecie in esame il Collegio reputa che non possa disconoscersi, per quanto subvalente, il concorso causale dell'operato sia del dott. Marranzini che del Revisore Unico di Ageforma che non hanno minimamente contribuito ad evitare il pregiudizio erariale, essendovi pur tenuti a norma di legge e di contratto"* (pagg.10-11).

Accoglieva, invece, integralmente la richiesta della Procura regionale riguardante il danno riferito all'onere sostenuto dall'ente per il parere legale

circa la liquidazione del compenso del Commissario liquidatore.

E ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, reputava "*inverosimile*" che il MARRANZINI, professionista di qualificata e comprovata esperienza, non "*fosse consapevole che la liquidazione di Ageforma non avesse implicato attività gestoria e, pertanto, la parte fissa di emolumento, per € 70.000,00 annui, non avesse alcuna ragion d'essere e, quindi, fosse ultronea ed inutile l'istanza di parere non essendosi sostanzialmente nulla da chiarire"*. Tanto più che la richiesta consulenza, rispetto alla nomina del novembre 2017, era stata effettuata (in data 9/6/2022) "*in una data in cui egli aveva piena contezza di quanto fatto e da fare*" (pag.11).

In secondo luogo, giudicava l'iniziativa *"estranea alle dinamiche della liquidazione ed, invece, formulata nella inevitabile consapevolezza della sua funzionalità ad interessi personali del richiedente e, pertanto, come tale da non addebitarsi per i costi conseguenti ad Ageforma"* (pag.11).

Sotto il profilo soggettivo, assumeva sussistente il "dolo eventuale", "*integrat(o) dalla previsione ed accettazione di arrecare un pregiudizio all'erario derivante dai costi di una consulenza inutile e diretta a finalità esclusivamente personalistiche"* (pag.12).

Infine, affermava l'inapplicabilità sia dell'istituto della c.d. *compensatio lucri cum damno*, non avendo il parere influito sui compensi liquidati dal 2017 al 2021, che del potere riduttivo, trattandosi di addebito a tiolo doloso.

Avverso tale decisione, in data 17/4/2024, proponeva appello il VALENTINO, denunciando *errores in judicando*.

In particolare, reputava erronea l'affermazione della sussistenza

dell'antigiuridicità della condotta, affermando, per un verso, che, per effetto del d.l. n.1/2012, conv. dalla l. n.27/2012, già vigente all'epoca dei fatti, essendo venuti meno i vincoli tariffari, era inconferente e fuorviante il richiamo al d.m. n.140/2012. Con la conseguenza che, per la determinazione del compenso professionale, assumeva rilievo solo il grado di complessità dell'incarico e l'importanza dell'opera.

In ogni caso, rilevava che era documentato in atti che erano state svolte attività di amministrazione (rendicontazione del progetto "*Azione tirocini extracontrattuali finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro per i beneficiari del programma CO.PES.S e i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga che hanno fatto domanda a valere sul programma Reddito Minimo di Inserimento*", secondo il diverso metodo del costo reale invece che dell'originario costo standard, richiesta dalla Regione Basilicata).

Contestava, poi la sussistenza del nesso di causalità ritenendo che, per la liquidazione del compenso, anche relativamente al primo anno di attività del Commissario liquidatore, periodo dal 4/12/2017 al 3/12/2018, il nesso eziologico era stato interrotto dalle determine di liquidazione adottate dal MARRANZINI.

Ancora, rilevava l'assenza della colpa grave, tenuto conto dei connotati dell'attività che il Commissario liquidatore era chiamato a svolgere.

Infine, contestava la certezza e attualità del danno, dando rilievo alla possibilità per la Provincia di recuperare, nel termine ordinario di prescrizione, gli emolumenti indebitamente corrisposti.

Concludeva chiedendo, "*in via principale:*

- annullare e/o riformare la sentenza (...), e, per l'effetto, accertare e

dichiarare che il dr. Vito Salvatore Valentino, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha compiuto atti contrari alla legge, a regole di prudenza, coerenza ed attenzione, annullando integralmente la condanna al pagamento delle somme specificate in sentenza, così assolvendolo da ogni addebito;

in subordine:

- (...) esercitare ampiamente il proprio potere riduttivo dell'addebito, tenendo conto delle circostanze di cui in narrativa, dell'apporto causale nullo o, in ogni caso, assolutamente residuale dell'appellante.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore di parte appellante".

In data 18/4/2024, proponeva appello incidentale il MARRANZINI lamentando la "*Violazione dell'art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20 per erroneo addebitamento di profili di responsabilità contabile in realtà insussistenti ed illegittima valutazione della gravità della colpa. – In subordine: erroneo esercizio del potere di rideterminazione della sanzione"*.

In particolare, rilevava che la responsabilità a suo carico era stata affermata, in evidente spregio di quanto richiesto dall'art. 1 della l. n. 20 del 1994, così come modificato con l'art. 1 del d.l. n. 76 del 2020, conv. nella l.n.120/2020 (non recando la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso), trascurando di considerare che:

- il parere, lungi dal configurarsi come mera richiesta volta ad avere chiarezza circa la legittimità dell'onorario, era stato richiesto nell'esclusivo interesse dell'ente in liquidazione ed era diretto a chiarire le modalità e le determinazioni da assumere per addivenire alla congrua rideterminazione del compenso;

- la richiesta era ragionevole considerando che l'Amministrazione provinciale, a fronte della sua autonoma proposta di operare una riduzione del compenso, dopo essersi mostrata favorevole alla proposta, per oltre due anni aveva serbato una condotta ingiustificatamente attendista ed inerte.

Contestava, infine, la mancata valorizzazione dei vantaggi, sostenendo che, mediante la scelta di autoriduzione dei compensi, aveva avuto luogo un risparmio per l'ente ben superiore alla spesa per il parere.

Svolgeva, poi, considerazioni critiche sull'assunto del primo giudice secondo cui concausa dell'indebito emolumento era stata la condotta di entrambi i convenuti.

Chiedeva, conclusivamente, "*l'annullamento e la riforma in parte qua della sentenza (...) e, per l'effetto ed in via principale, l'archiviazione della posizione dell'appellante (...) per insussistenza della fattispecie di responsabilità amministrativa addebitatagli; in via subordinata, la riduzione ai sensi dell'art. 1, co. 1-bis della l. n. 20 del 1994 della somma contestatagli in ragione degli evidenti vantaggi conseguiti dall'Erario in ragione del suo operato.*

Con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese di giustizia".

Con conclusioni rassegnate in data 5/3/2025, la Procura generale argomentava l'infondatezza di tutte le doglianze formulate dagli appellanti chiedendo il rigetto dei gravami, con la conferma della decisione impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio.

All'udienza del 1° aprile 2025, i difensori degli appellanti, Avv. Giacomo

Marchitelli, in rappresentanza dell'appellante principale VALENTINO Salvatore Vito e Avv.ti Aristide Police e Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci, in rappresentanza dell'appellante incidentale MARRANZINI Vincenzo, ed il rappresentante della Procura generale, V.P.G. Vecchio, enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone diffusamente i motivi, come compendiati nel verbale d'udienza.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Riunione

In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

2. Merito

2.1. Premessa

In via prioritaria, occorre puntualizzare l'attuale perimetro della controversia.

In assenza di iniziative impugnatorie da parte della Procura, tese a porre ulteriormente in discussione quanto prospettato con l'atto di citazione, ancora dibattuti possono ritenersi solo gli assetti cristallizzati nella decisione attinta dai gravami.

Per effetto delle dinamiche tipiche dell'appello, cioè, lo scenario di riferimento non è più quello originariamente prospettato (riferibilità, in via principale, a titolo di dolo, o, in subordine, a titolo di colpa grave, della prima posta di danno, di € 250.249,83 al VALENTINO + danno di € 4.377,00 riferibile solo al MARRANZINI) ma è divenuto il seguente: danno concernente l'erogazione al Commissario liquidatore di compensi eccessivi

per il segmento temporale 4/12/2017 - 3/12/2018, determinato in € 45.000,00, imputato a titolo di colpa grave, al solo VALENTINO e danno riguardante la spesa per la remunerazione di un legale chiamato ad esprimere un parere *pro veritate* su profili inerenti al compenso spettante al Commissario straordinario, di consistenza rimasta immutata rispetto alla prospettazione attorea (€ 4.377,00), imputato al solo MARRANZINI, a titolo di dolo (eventuale).

2.2 Danno concernente l'erogazione di compensi incongrui al Commissario liquidatore

L'art. 16 della l.r. Basilicata 11/12/2003, n. 33 aveva previsto, per ciascuna provincia, l'istituzione di un ente strumentale denominato, nella fattispecie di cui è causa (art.1 statuto approvato con deliberazione consiliare n.42/2004 e ss.mm.ii.) "Agenzia provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego" di Matera (AGEFORMA), quale strumento operativo delle politiche provinciali e regionali in materia di formazione professionale, orientamento e politiche attive del lavoro, avente le caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico.

Successivamente, con l.r. 13/5/2016, n.9, la Regione aveva proceduto al riordino delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro, già conferiti dalla Regione alle Province ai sensi della l.r. 33/2003.

Nell'ambito di tale operazione di riordino, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva- LAB, era stata disposta (art. 2, comma 3) la soppressione e messa in liquidazione delle Agenzie provinciali di cui al predetto art.16, tra cui la stessa AGEFORMA di Matera.

Pertanto, con delibera consiliare n. 4 del 29/6/2017, la Provincia di Matera poneva in liquidazione l'Agenzia e autorizzava l'organo di vertice del medesimo ente ad adottare i conseguenti provvedimenti.

In data 26/9/2017, l'allora Commissario straordinario emetteva un avviso con il quale rendeva nota l'intenzione di avviare la procedura per la nomina del Commissario liquidatore, prevedendo, tra i requisiti, l'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 10 anni, e specificando che *«Il compenso del Commissario liquidatore sarà definito sulla base delle tariffe professionali con applicazione dei minimi tabellari, laddove previsti»*.

Con decreto n. 203 del 21/11/2017, il Presidente della Provincia nominava Commissario liquidatore il dott. Vincenzo MARRANZINI, al contempo prevedendo che *«all'impegno di spesa ed ai conseguenti adempimenti di competenza provvederà il Dott. Valentino Salvatore Vito, Commissario dell'AGEFORMA»*.

Il Commissario straordinario VALENTINO, con determinazione n. 194 del 30/11/2017, nel prendere atto del decreto del Presidente della Provincia n.203/2017, procedeva a *«3. (...) impegnare la somma complessiva di € 70.000,00, comprensivo di cap ed iva quale compenso annuale (parte fissa), da suddividersi in n. 12 rate mensili di € 5.833,33 per il periodo 04.12.17 - 03.12.18;*

4. (...) affidare l'incarico di Commissario Liquidatore dell'Agenzia al Dott. Marranzini Vincenzo, per lo svolgimento dell'attività di liquidazione, a decorrere dal 04.12.17».

Nell'atto, titolato "Affidamento incarico professionale", del 4/12/2017,

venivano meglio specificati i profili del compenso, prevedendo:

"a) In funzione della natura della pratica, del tempo stimato, dell'urgenza e della complessità della stessa ed avendo riguardo alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili approvata con D.m. 2 settembre 2010 n. 169, il compenso viene concordato in euro 70.000,00, oneri inclusi (IVA e contributo previdenziale) annuale da suddividersi in n. 12 rate mensili (parte fissa), oltre quanto previsto dall'art. 30 delle tariffe professionali ai minimi tariffari al termine dell'attività di liquidazione sulle attività realizzate e passività estinte (parte variabile);

b) L'onorario così concordato è omnicomprensivo di ogni spesa, indennità e costi (...)".

Con riferimento a tale contesto, il primo giudice ha ritenuto "*incontrovertibilmente acclarata l'assenza della causa debendi"*. E ciò sull'assunto che la liquidatela non avrebbe svolto alcuna rilevante attività gestoria (ritenendo, in linea con la prospettazione della Procura, che tale non potesse considerarsi il completamento della rendicontazione di un solo progetto formativo con il metodo del costo reale in luogo del metodo del costo standard).

Peraltro, la responsabilità del VALENTINO è stata circoscritta "*a quanto da lui stesso impegnato con la determina n. 194 del 30/11/2017 per € 70.000,00 comprensivo di cap ed iva, quale compenso annuale (parte fissa) per il periodo 04.12.17 – 03.12.18"*.

Dunque, ogni valutazione, in questa sede, non può che riguardare il momento genetico dell'incarico.

Tanto più che l'incarico non aveva una durata predeterminata:

nell'affidamento dell'incarico, infatti, era previsto che "*la durata verrà concordata dalle parti tenendo conto della particolare difficoltà dell'incarico, dalla documentazione ad esso connessa e dalla non prevedibilità di durata delle attività liquidatorie anche in dipendenza delle vicende giudiziarie ancora pendenti e delle attività da realizzarsi. Sarà cura del Professionista comunque indicare, al momento in cui sarà consegnata tutta la documentazione, i tempi necessari per l'espletamento dell'incarico. Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si verifichino particolari difficoltà oggettive che possono causare un significativo ritardo nel completamento dell'incarico rispetto alle tempistiche concordate sarà cura del Professionista informare l'Amministrazione Provinciale di Matera per concordare le opportune azioni da intraprendere"*.

A ben vedere, la soluzione interpretativa accolta dalla Corte territoriale considera esclusivamente la tipologia di attività esercitata (o meglio, pronosticata) dal liquidatore, ma non esamina affatto l'ulteriore profilo, diffusamente analizzato dall'Organo requirente, dei parametri alla cui stregua avrebbe dovuto essere valorizzata l'attività (qualunque attività) che il professionista esterno era incaricato di svolgere.

Ciò chiarito, occorre considerare che, al momento di determinazione del compenso, ossia nel dicembre 2017, non sussistevano indicatori inequivoci del fatto che nessuna rilevante attività di gestione sarebbe stata compiuta dal liquidatore.

Certamente, era ragionevole ipotizzare che le attività compiute da AGEFORMA in prossimità del momento in cui la Regione mutò il modulo operativo per attuare gli interventi nel settore della formazione professionale

richiedessero ancora significativi interventi gestori.

Analizzando la relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019 (all.ti nn. 6 e ss. alla relazione della GdF) emergono, in realtà, non marginali aspetti della pregressa attività che richiedevano un apporto finalizzato alla esitazione e segnatamente:

- la gestione delle sedi operative: l'Agenzia, infatti, per la realizzazione delle attività, si era avvalsa di 2 sedi operative stabili, accreditate sia per l'ambito Formazione sia per l'ambito Orientamento, collocate una nella Città di Matera e una presso il Comune di Tricarico. Erano state, inoltre, attivate più sedi didattiche temporanee ai fini della gestione locale del progetto formativo CoPES assegnato in quasi tuti i Comuni della Provincia di Matera;
- attività di completamento della rendicontazione relativa al progetto formativo "*Tirocini extracurriculari (TEC) e di inserimento sociale (TIS) con formazione orientativa propedeutica finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro beneficiari del programma CO.P.E.S. e i lavoratori fuorusciti dalla platea della mobilità in deroga DGR n.260/2016 - DGR de 13/06/2016 n. 603*", concluso nel corso dell'anno 2017;
- inventariazione dei beni;
- gestione dei contenziosi in essere.

In definitiva, all'atto dell'insediamento, si prospettavano una serie di attività da svolgere, di consistenza tutt'altro che irrisoria, ancora con una marcata connotazione gestoria.

Per la quantificazione del compenso, in sede di avviso pubblico era stato fatto riferimento alle tariffe professionali nella misura minima.

Sennonché, l'art. 9 del d.l. 24/1/2012, n. 1, c.d. "Decreto Liberalizzazioni", poi convertito nella l. 24/3/2012, n.27, aveva abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Tale circostanza, non ha pregiudicato comunque la possibilità, per la determinazione del compenso, di far riferimento, quale scelta negoziale concordata dalle parti, alle tariffe abrogate. D'altra parte, la stessa Procura agente ha riconosciuto che la *"'"defunta" tariffa de(ve) intendersi come un preciso e lineare atto di auto-vincolo dell'amministrazione, la cui volontà "negoziale" espressa ex ante si è orientata alla determinazione del compenso con rimando all'applicazione dei previgenti minimi tariffari. In via preliminare, va sottolineato come indubbiamente una simile scelta sia da considerarsi pienamente legittima, ed anzi espressione di oculata e prudente gestione delle risorse pubbliche, rappresentando una specifica modalità di attuazione di quella "libera pattuizione" cui la legge da tempo fa riferimento. Nello specifico, si fissava un criterio al quale, ovviamente, i professionisti interessati – ben conoscendolo dall'inizio – sarebbero stati liberi di aderire o meno"*.

Tuttavia, una volta operata la scelta, il Collegio giudicante di prime cure ha ritenuto scorretta la applicazione di tali tariffe nella concreta fattispecie in quanto è stato riconosciuto un compenso che andava a remunerare non soltanto le tipiche attività liquidatorie, ma anche inesistenti attività di "*amministrazione e custodia*" o anche di gestione in senso proprio.

Tuttavia, a ben vedere, nel segmento temporale più prossimo alla cessazione

dell'attività di AGEFORMA (pari ad un anno, l'unico, allo stato, valutabile), ossia quello dell'inizio dell'incarico del MARRANZINI ed a cui è riconducibile la contestata condotta del VALENTINO, la tipologia di attività meritevole di valorizzazione economica secondo il predefinito parametro non poteva ritenersi che fosse soltanto quella tipicamente liquidatoria (per la quale avrebbero dovuto essere considerati gli elementi tipici dell'attività di liquidazione, cioè, l'attivo realizzato ed il passivo accertato) ma anche quella di attività di gestione aziendale.

In un simile scenario, temporalmente circoscritto all'inizio della fase di dismissione del modulo organizzativo fino a quel momento utilizzato per la formazione professionale, la determinazione di un compenso lordo ed omnicomprensivo di € 70.000,00 non presentava connotati tali da renderlo macroscopicamente incongruo e, come tale, prodotto di una scelta irragionevole e diseconomica.

In definitiva, per tale posta di danno, nella ristretta prospettiva che condiziona l'esame del giudice del gravame, non sono ravvisabili gli estremi della condotta antigiuridica censurabile e, in ogni caso, dell'elemento soggettivo della colpa grave, come ravvisato invece nella impugnata sentenza nella *"grave trascuratezza e negligenza*" nella previsione di compensi non spettanti.

In una prospettiva diacronica più dilatata, la valutazione originariamente compiuta avrebbe, forse, dovuto essere rimeditata. Tuttavia, un simile apprezzamento in questa sede è precluso: tenuto conto dell'assetto che si è sedimentato in esito alla decisione di primo grado (che ha riconosciuto la responsabilità solo per il primo anno del più ampio periodo in cui l'incarico si

è protratto) e dei circoscritti margini di cognizione dati dalle impugnazioni delle sole parti private senza che analoga iniziativa sia stata intrapresa dall'Ufficio del Pubblico ministero, esula dal perimetro della controversia la misura delle remunerazione corrisposte nel periodo successivo al primo anno di attività.

2.3 Danno concernente la remunerazione di un legale esterno per la redazione di un parere pro veritate

Anche l'appello del MARRANZINI deve essere accolto.

Invero, nei suoi confronti il primo giudice ha riconosciuto una responsabilità dolosa per avere affidato l'incarico, ad un legale esterno, con oneri a carico di AGEFORMA in liquidazione, di redigere un parere *"attinente a profili strettamente "ad personam""*, in quanto vertente sulla legittimità della propria retribuzione quale Commissario liquidatore.

E ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'elevata qualificazione professionale escludeva che non fosse consapevole dell'incongruità del compenso riconosciutogli, soprattutto considerando che il parere era stato chiesto nel giugno 2022 dopo quasi un quinquennio dalla nomina a Commissario liquidatore (21/11/2017), quando ormai mancava ogni incertezza sull'attività svolta *("non essendovi sostanzialmente nulla da chiarire"*). In secondo luogo, la questione sottoposta alla valutazione del legale esterno era "*estranea alle dinamiche della liquidazione ed, invece, formulata nella inevitabile consapevolezza della sua funzionalità ad interessi personali del richiedente e, pertanto, come tale da non addebitarsi per i costi conseguenti ad Ageforma".*

La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, però, ha trascurato di

considerare l'articolato contesto nel quale si inserisce la richiesta di parere e le esigenze di conoscenza che animavano l'iniziativa.

Non v'è dubbio che il profilo attenzionato, compiendo una catalogazione settoriale, era quello del compenso spettante al Commissario liquidatore.

Ma esaminando più dettagliatamente la vicenda risulta che i chiarimenti richiesti al legale esterno erano, in realtà, diretti a fare chiarezza sul tema della rideterminazione, in riduzione, di quel compenso.

Tale profilo, infatti, era stato reiteratamente portato all'attenzione dell'Amministrazione provinciale da parte dell'allora Commissario liquidatore, in ragione delle complessità e lungaggini gestorie che stavano caratterizzando la liquidatela e su cui le diverse articolazioni della Provincia di Matera coinvolte, lungi dal pronunciarsi con ragionevole sollecitudine, si erano limitate ad assumere un atteggiamento attendista e non chiarificatore.

È proprio da tale condotta, pertanto, che è discesa la scelta del Commissario liquidatore di rivolgersi ad un professionista esterno

Ed infatti:

- in data 10/12/2020, il MARRANZINI sottoponeva all'attenzione della Provincia il tema dei propri compensi – "*considerando che l'attività liquidativa sta procedendo con tempi e problematiche indipendenti dalla volontà del liquidatore e che il futuro impegno professionale per l'attività liquidativa si ridurrà nel prossimo futuro rispetto a quanto già svolto*" – contestualmente esternando, in via spontanea, la propria disponibilità a ridurre il proprio compenso, intervenendo sulla componente fissa;
- con nota del 14/12/2020, la Provincia aderiva all'iniziativa del

Commissario di procedere con la revisione del proprio compenso, ravvisando la sussistenza delle relative condizioni. Sicché, a far data dal 1/1/2021, il MARRANZINI si auto-sospendeva la percezione del compenso, altresì comunicando alla Provincia, con nota prot. n. 138/G, la propria "*disponibilità ad una decurtazione del compenso pattuito nella misura del 50% rispetto alle previsioni iniziali, con effetto retroattivo a far data dall'1.01.2021, salvo vostre diverse valutazioni"*;

- in data 10/2/2022, l'Amministrazione provinciale – Area II e IV, nel dichiararsi incompetente ad esprimersi sulla rideterminazione della parte fissa del compenso, si limitava a "*prendere atto, come mera dichiarazione di scienza, della Vs. proposta di decurtazione del compenso nella misura del 50 % ... suggerendo, al contempo, di dare giusta comunicazione/riscontro alla citata nota dell'Area 1, che ha competentemente espresso la richiesta de quo, per un effettivo assenso alla Vs. proposta sotto il profilo del trattamento giuridico-economico"*;
- in data 15/2/2022, il MARRANZINI rimetteva *"alla competente attenzione"* del Dirigente – Area I ed al Presidente della Provincia la questione della rideterminazione del proprio compenso;
- con nota del 16/2/ 2022, il Presidente della Provincia rilevava come le proprie competenze si fossero *"esaurite all'atto della nomina della S.V. a Commissario Liquidatore"* e che, dunque*, "ogni questione relativa a impegni di spesa e conseguenti adempimenti (inclusa l'eventuale rideterminazione del compenso),*

concretandosi in attività gestionali, esula dalla competenza dello scrivente";

- con note del 18/2/2022 e e14/3/2022, rispettivamente, l'Area I e l'Area III della Provincia declinavano la loro competenza in materia, asserendo come quella fosse "*materia rimessa alle decisioni aziendali"*, concretantesi in "*attività gestionali*".

In definitiva, contestualizzando l'iniziativa, deve escludersi che mirasse a edificare un opportunistico sostegno alla percezione di un compenso eccedente il dovuto. Piuttosto, l'esigenza del parere legale scaturiva dalla stratificazione di interlocuzioni inconcludenti con l'Amministrazione provinciale sul come modulare la remunerazione del Commissario nella situazione per come si era evoluta.

Difetta, quindi, il requisito della condotta *contra ius* censurabile, indispensabile per configurare la fattispecie della responsabilità amministrativa.

Tale carenza rende superfluo approfondire gli ulteriori aspetti sollevati dall'appellante.

3. Conclusioni

Conclusivamente, gli appelli, per le ragioni in precedenza indicate, sono fondati e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata dichiarando VALENTINO Salvatore Vito e MARRANZINI Vincenzo esenti dalle responsabilità amministrative loro, rispettivamente, ascritte.

Le spese processuali per onorari e diritti, spettanti, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., alla difesa di Valentino e Marranzini nei confronti dei quali è stata

esclusa la responsabilità amministrativa, sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo ed il relativo onere è posto a carico di AGEFORMA S.p.a. in liquidazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello

definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis,* previa riunione degli appelli iscritti al **n. 61503 del** registro di segreteria, **accoglie** gli appelli e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara VALENTINO Salvatore Vito e MARRANZINI Vincenzo esenti dalle responsabilità amministrative loro ascritte.

Liquida, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese per onorari e diritti spettanti alla difesa di VALENTINO Salvatore Vito e MARRANZINI Vincenzo nella misura - rispettivamente - € 3.000,00 (tremila/00) ed € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, ponendo il relativo onere a carico di AGEFORMA S.p.a. in liquidazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott. Roberto Rizzi **Dott.ssa Daniela Acanfora**

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 19 GIUGNO 2025

P. IL DIRIGENTE

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco